

OGGETTO: Pratica num. 3/GE/2012. Interpello per la individuazione di sei magistrati da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con la legge 30 luglio 2007 n. 111.

(delibera del 1 giugno 2015)

«1. Premessa.

Il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 istitutivo della Scuola superiore della magistratura, prevede che *“fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio Superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati ed un professore universitario, e dal Ministro della Giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e di due avvocati”* all’art. 6 comma 1); quanto alla durata, è previsto che *“2. I magistrati ancora in servizio nominati nel Comitato Direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio Superiore della Magistratura. 3. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario. (art. 6 comma 2 e ss.).*

Il 24 novembre del 2011 si è svolta al Consiglio Superiore della Magistratura la cerimonia di insediamento del primo Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, costituito da tutti i componenti previsti dalla legge e in quell’occasione ciascun componente del neocomposto Comitato Direttivo ha formalmente assunto la carica sottoscrivendo individualmente il verbale di insediamento. Tale formalizzazione, sia pure svolta presso un Organo diverso da quello presso cui i componenti andavano ad operare, assume senz’altro il valore di immissione in possesso delle funzioni.

Conformemente a quanto chiarito nel parere richiesto all’ufficio studi, si deve ritenere che l’insediamento, formalizzato in un verbale sottoscritto da ciascuno dei componenti nominati, abbia avuto come oggetto ed effetto l’immissione in possesso e, quindi, l’incardinamento nella funzione attribuita ai membri del Comitato Direttivo.

Non rileva d’altra parte la circostanza che alcuni magistrati componenti del Comitato Direttivo, una volta collocati fuori dal ruolo organico con delibera del 2 maggio 2012, sono stati immessi nelle funzioni in data 4 giugno 2012: tale formalità, di cui il Consiglio non ha evidenza diretta per essere stata svolta presso la Scuola della Magistratura, non può che avere, nella peculiare vicenda descritta, la funzione di mera conferma, una volta avviata la struttura generale della Scuola ed il suo fisiologico funzionamento, di quanto già previsto dal verbale consiliare del 24 novembre 2011.

Da tale data dunque deve computarsi la durata del mandato quadriennale.

Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs.vo 26 del 2006, *“I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario”*. La disposizione in esame pone una questione interpretativa di non poco rilievo,

dovendosi valutare se il quadriennio di durata debba essere riferito all'Organo nel suo complesso, che dovrebbe quindi essere integralmente rinnovato ogni quattro anni, ovvero a ciascun singolo componente.

Plurimi argomenti indirizzano verso la prima opzione ermeneutica.

Il principale deve trarsi dalle previsioni di cui alla legge delega n. 150 del 25 luglio 2005 che nel fissare i criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, all'art. 2, comma 2 lett. L) testualmente dispone *“Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: “1) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.”*

La semplice lettura della disposizione evidenzia come il legislatore, nel disciplinare la funzionalità del Comitato Direttivo, ne ha ricollegato la durata all'organo nel suo complesso e non ai singoli componenti, in relazione ai quali ha conseguentemente stabilito la necessità della non immediata rieleggibilità.

A ciò sia aggiunta che la previsione di cui al comma 3 va analizzata nel suo complesso, nel senso che la questione concernente la riferibilità della durata dell'incarico non può prescindere dalla disciplina sui presupposti del relativo conferimento.

Ricollegare la durata del mandato ai componenti piuttosto che all'organo, infatti, renderebbe di difficile lettura, per non dire incomprensibile, la disposizione per cui i componenti del Comitato direttivo “non possono essere immediatamente rinnovati”.

In altri termini, ritenere che ciascun componente abbia un'autonoma durata quadriennale significherebbe ammettere che ogni componente che abbia completato il suo mandato e abbia cessato le funzioni, potrebbe essere nuovamente nominato non appena un posto si renda vacante per la fine dell'incarico di altro componente. Peraltro, non essendo prescritto un termine minimo della soluzione di continuità, il componente cessato dalle funzioni potrebbe essere nuovamente nominato anche dopo un periodo di tempo ristrettissimo, sia pure non *immediatamente*.

Solo ricollegando la scadenza all'intero organo è possibile attribuire portata razionale alla previsione normativa sul limite temporale alla rieleggibilità, assicurando una cesura, almeno quadriennale, tra incarico svolto ed eventuale successivo rinnovo, dovendosi attendere un ulteriore generale ricambio della composizione dell'organo.

Non è ultroneo evidenziare che laddove il Legislatore ha voluto porre dei limiti alla immediata rieleggibilità dei componenti di un organo collegiale, ha generalmente ricollegato la durata dell'incarico all'organo nel suo complesso e non al singolo componente.

Sul punto possono significativamente richiamarsi: la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 104 della Costituzione che riguarda i componenti del CSM e che, con dizione molto simile a quella dell'art. 6, comma 3, del d.lgs.vo 26 del 2006, dispone *“I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”*; la previsione di cui all'art 7 della Legge 186 del 1982 (sulla Composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa) a mente del quale *“I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”* (comma 3). *I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante*

periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti “(comma 4); nonché la previsione di cui all’art. 13, d.lgs. n. 25 del 2006 (sulla durata in carica dei consigli giudiziari) che testualmente dispone: “I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il componente rappresentante dei giudici di pace del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell’ambito della stessa categoria. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo”.

Sul piano funzionale, poi, neppure può ritenersi che un avvicendamento graduale dei componenti sarebbe più utile alla continuità operativa, nonché alla esigenza di conservazione e valorizzazione delle esperienze nel tempo accumulate e, quindi, alla funzionalità dell’organo.

L’avvicendamento graduale dei componenti non è normativamente previsto, ma è l’effetto di una vicenda anormale dell’espletamento dell’incarico ovvero, in altri termini, di una eventuale cessazione anticipata da parte di alcuno dei componenti; vicenda in assenza della quale tutti i componenti verrebbero ovviamente a cessare contestualmente alla scadenza del quadriennio.

Per le considerazioni su esposte, il termine quadriennale di cui all’art. 6 del d.lgs.vo 26 del 2006 deve essere riferito all’Organo nel suo complesso e la relativa decorrenza va individuata nel 24 novembre 2011, data d’insediamento del primo Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

2. I criteri per l’interpello.

Deve pertanto essere avviata la procedura per il rinnovo del comitato direttivo e per la sostituzione dei sei magistrati componenti nominati dal CSM che matureranno il quadriennio il 24 novembre 2015, diramando un interpello fra i magistrati in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Gli interessati dovranno comunicare comunicino la propria disponibilità all’incarico, ed indicare i titoli e le esperienze acquisite al fine di consentire al Consiglio di valutarne l’idoneità all’incarico.

L’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola superiore della magistratura e la rilevanza dei profili organizzativi propri dell’attività di formazione richiedono che il comitato direttivo si connoti per un’alta e specifica competenza professionale dei suoi componenti, e che siano rappresentate nel comitato, in modo armonico e completo, tutte le professionalità.

In questa prospettiva va assicurata una composizione del comitato che rispecchi un “pluralismo” delle culture e delle esperienze professionali e della loro provenienze; la centralità della giurisdizione e, al tempo stesso, l’apporto culturale del mondo accademico, delle altre professioni e conoscenze; l’esperienza acquisita nell’attività di formazione e nelle metodologie, che valorizzano l’acquisizione di un sapere “collettivo”, pluralistico e aperto.

Assumono quindi particolare rilievo le esperienze maturate nella giurisdizione sia di merito, nei differenti settori di competenza (penale e civile, giurisdizione minorile e di sorveglianza), sia di legittimità; le pregresse specifiche esperienze nell’attività di formazione e in attività di rilevanza organizzativa; la comprovata attitudine all’approccio multidisciplinare; accanto all’esperienza acquisita nell’attività professionale, le attività di studio e di ricerca scientifica, connesse all’attività di formazione; il possesso di specifiche attitudini tecniche, culturali e organizzative, nonché la comprovata conoscenza delle problematiche della didattica e della formazione professionale; la conoscenza di una o più lingue straniere, attestate da idonea documentazione o da autocertificazione.

Considerata la rilevanza assunta dalla “dimensione europea e internazionale” della giurisdizione, particolare rilievo deve darsi anche alle esperienze formative e istituzionali maturate in tale ambito.

La valutazione delle esigenze formative non può prescindere da una conoscenza aggiornata delle esigenze della giurisdizione: tale circostanza induce a valutare come particolarmente rilevante l’attualità e permanenza nelle funzioni giurisdizionali.

Al fine di fornire al CSM elementi di valutazioni, gli aspiranti dovranno produrre un'autorelazione corredata da qualsiasi documento gli aspiranti ritengano utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire l'incarico e da un "progetto culturale e organizzativo" della Scuola, che illustri i principi e le linee di sviluppo proposte dall'aspirante per la progettazione e lo svolgimento della formazione, anche in relazione alle competenze che spettano al CSM e, dunque, al rapporto di collaborazione istituzionale con l'organo centrale di autogoverno.

All'esito di una prima selezione sulla base dei documenti prodotti, si procederà in ogni caso all'audizione degli aspiranti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di invitare i magistrati interessati, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 a far pervenire la dichiarazione di disponibilità corredata da una autorelazione, ivi compreso un "progetto culturale e organizzativo", nonché da qualsiasi documento gli aspiranti ritengano utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire l'incarico, con l'avvertenza che non saranno presi in considerazione i documenti non prodotti contestualmente alla domanda e comunque entro il termine di scadenza dell'interpello.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate presso gli Uffici di appartenenza o direttamente al CSM entro il 20 giugno 2015.

Gli uffici di appartenenza dovranno trasmettere al CSM le dichiarazioni di disponibilità ed i relativi allegati entro il 25 giugno 2015.»